



Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili

Circoscrizione del Tribunale di Trani

Il Presidente
PR/1

Trani, 28 gennaio 2021

IPA:odcd AOO:ODCEC Trani REG:odcec



N°: U0000142 del 28/01/2021

Stim.mo Presidente Consiglio nazionale dottori
commercialisti e degli esperti contabili

Dott. Massimo MIANI

presidenza@commercialisti.it

Oggetto: Emendamenti D. Lsg. N. 139/2005.

Caro Massimo,

faccio seguito alla richiesta indicata per informarti che nel corso del Consiglio di ieri pomeriggio ho posto all'attenzione del Consiglio territoriale che presiedo i tre emendamenti proposti da te e dal Consiglio Nazionale.

Ho preso atto che hai già posto all'attenzione del Ministero i tre emendamenti ancora prima di acquisire l'orientamento degli Ordini Territoriali come mi era parso di comprendere durante l'ultima riunione dei Presidenti; probabilmente è tutto legato alla necessità ed urgenza del momento.

Penso che tutti condividiamo la necessità di andare al voto al più presto evitando problematiche connesse alla funzionalità degli Ordini post 31/12/2020 e fino al passaggio delle consegne al nuovo Consiglio; per cui condivido totalmente i primi due emendamenti, anche se devo prendere atto che la percentuale del genere meno rappresentato dell'ODCEC di Trani è del 32% e penso che in nessuno degli Ordini si raggiunga il 40%, pur essendo consapevole della normativa nazionale di riferimento che si applicherebbe anche alle elezioni degli Ordini.

Per quanto riguarda la specializzazione abbiamo avuto modo di trattare l'argomento in diverse riunioni dei Presidenti, ne abbiamo discusso con i consiglieri nazionali nel corso di una "democratica assemblea"; abbiamo preso atto dello stallo in cui è caduta la questione.

Abbiamo anche avuto la possibilità di leggere le modifiche della legge professionale degli avvocati che hanno introdotto la specializzazione in sette aree professionali, sin dagli esami di stato e previsto un periodo transitorio per gli attuali iscritti all'Albo con la possibilità di auto-dichiararsi specialisti in un massimo di tre aree.

Tutte cose che conosci meglio di me.

Ritengo che il terzo emendamento sia carente; mancano le aree e le indicazioni sul periodo transitorio che penso sarà rinviato ad un regolamento ad emanarsi.

Quindi si tratta semplicemente di prendere o lasciare così come è.

Penso che chi ama la nostra professione sappia benissimo che la specializzazione è diventata assolutamente necessaria ma deve necessariamente essere riconosciuta come

Via Giuseppe Amerese n. 4 - 76125 Trani

tel. 0883 507398 - 0883 502119 - fax 0883 507029 - mail: segreteria@commercialistitrani.it - pec: ordine@odcectrani.it



Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili

Circoscrizione del Tribunale di Trani

tale da tutti gli stakeholders, dai clienti in primis ma anche dal legislatore che deve valorizzare la nostra professione, evitando di creare “Albi” per ogni attività professionale che noi – per legge – possiamo già svolgere ed anche introdurre l’equo compenso il cui dibattito è da troppo tempo fermo.

In estrema sintesi, la specializzazione è sempre stata il tuo cavallo di battaglia e comprendo il tentativo – in extremis - di raggiungere l’obiettivo, sia pure parziale; in quest’ottica esprimo parere favorevole all’introduzione della specializzazione a condizione che poi nel regolamento possano essere risolti gli aspetti in precedenza accennati.

Auguriamoci che i tre emendamenti possano essere inseriti ed approvati nei prossimi strumenti legislativi.

Come richiesto ti allego il documento da me sottoscritto in data odierna.

Buon lavoro.



Il Presidente

Antonello Soldani*

* file firmato digitalmente

CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI 4/4

6. Il titolo di specialista può essere revocato o sospeso per gravi violazioni dei doveri deontologici concernenti il suo esercizio.

7. Commette illecito disciplinare l'iscritto nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili che spende il titolo di specialista senza averlo conseguito o al quale il titolo sia stato revocato o, per il periodo di sospensione, sospeso e comunque compia atti o tenga comportamenti tali da ingenerare le oggettive apparenze di un'attività professionale esercitata con uno specifico titolo di specialista.

8. Sono fatte salve la disciplina dell'accesso e dell'esercizio della revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati e le previsioni del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 e successive modificazioni.

9. Entro il termine di centoventi giorni dalla sua entrata in vigore, le modalità applicative di quanto disposto nel presente articolo sono definite con regolamento del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere del Consiglio Nazionale che si esprime entro trenta giorni. Decorso il termine per l'espressione del parere il regolamento ministeriale può essere adottato. Il regolamento individua i settori di specializzazione in conformità all'articolo 1, comma 3."

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI
TRANI

PRESIDENTE

Firma Presidente

Data

CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA A FAVORE DEI

PRESIDENTE

Firma Presidente

Data

(ASSOCIAZIONE SINDACALE)

PRESIDENTE

Firma Presidente

Data

